



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-05-2008 (punto N. 16)

Delibera

N .374

del 19-05-2008

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Loredano Giorni

Estensore: Rita Michelina Nigro

Oggetto:

L.R. 16/2000, art. 13. Istituzione di proiezioni di farmacie in alcuni comuni della provincia di Pisa

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

AMBROGIO BRENNNA

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 13 della legge regionale n. 16 del 25 Febbraio 2000, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 36 del 28 giugno 2007 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza in materia di istituzione delle proiezioni delle farmacie;

Premesso che l'art. 17 della L.R. 16/2000 dispone quanto segue ai commi 1, 2, 3 e 6:

1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche ex tempore.

2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17/R del 16 marzo 2004 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000.

3. Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica dove è istituito il presidio di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

Atteso che il Comune di Castelfranco di Sotto con nota prot. n. 573 dell'11.01.2008 ha richiesto l'istituzione, all'interno della sede farmaceutica n. 2, di una proiezione nella frazione di Villa Campanile;

Rilevato che:

1. la popolazione residente al 31.12.2007 per il Comune di Castelfranco di Sotto è di 12.476 abitanti;
2. la frazione di Villa Campanile è caratterizzata dall'assenza di una viabilità principale di collegamento con le farmacie più vicine;
3. l'istituzione di una proiezione nella frazione di Villa Campanile costituirebbe un servizio socio sanitario di grande rilievo per gli abitanti di tale località specialmente per le fasce più deboli, come anziani, diversamente abili e le altre persone che per spostarsi incontrano maggiori difficoltà;
4. la popolazione residente al 31.12.2007 per la frazione di Villa Campanile è di 880 abitanti;
5. il legale rappresentante della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 2 ha dichiarato con nota n. 17835 del 04.10.2007 la propria disponibilità all'apertura della proiezione;

Preso atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della L.R. 16/2000, si ritiene di istituire una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica n. 2, da ubicare nella frazione di Villa Campanile;

Atteso che il Comune di Fauglia con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2008 ha richiesto l'istituzione, all'interno della sede farmaceutica unica, di una proiezione nella frazione di Valtriano;

Rilevato che:

1. la popolazione residente per il Comune di Fauglia è di 3.421 abitanti;
2. l'unica farmacia esistente è ubicata nel capoluogo e che la frazione di Valtriano dista oltre 10 km con collegamenti pubblici non agevoli tra i due centri abitati;
3. l'istituzione di una proiezione nella frazione di Valtriano risponderebbe all'esigenza di migliorare l'accessibilità al farmaco da parte dei cittadini ivi residenti, rendendo il servizio dell'assistenza farmaceutica più capillare;
4. la popolazione residente per la frazione di Valtriano è di 746 abitanti;
5. il Comune di Fauglia è ricompreso nell'elenco dei comuni Toscani ad economia prevalentemente turistica di cui al decreto dirigenziale n. 2170 del 12/05/2006;

Preso atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della L.R. 16/2000, si ritiene di istituire una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica unica, da ubicare nella frazione di Valtriano;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi in premessa indicati:

- nel Comune di Castelfranco di Sotto, una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica n. 2, da ubicare nella frazione di Villa Campanile
- nel Comune di Fauglia una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica unica, da ubicare nella frazione di Valtriano;

2. di stabilire che i Comuni di Castelfranco di Sotto e Fauglia, con successivi atti, provvederanno alla assegnazione ed al rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle proiezioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI**

Il Dirigente Responsabile
LOREDANO GIORNI

Il Direttore Generale
FRANCESCO IZZO